

ACCORDO SUL FINANZIAMENTO DELL'ENTE BILATERALE PROVINCIALE

Addì 11 luglio 2001 presso la sede della CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell'area metropolitana,

TRA

la CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell'area metropolitana - rappresentata dal Delegato Commissariale Marcello d'Alfonso

E

la FILCAMS - CGIL	rappresentata dal Segretario Generale Luigi Corazzesi
la FISASCAT - CISL	rappresentata dal Segretario Generale Amedeo Meniconi
la UILTUCS - UIL	rappresentata dal Segretario Generale Luigi Scardaone

SI È STABILITO QUANTO SEGUE:

Costituiscono le entrate dell'Ente Bilaterale:

- a) le quote contributive a carico dei datori di lavoro, di cui all'art.16 bis, C.C.N.L. Terziario del 3 novembre 1994, come integrato dall'Accordo del 20 settembre, pari allo 0,10% calcolato su paga base, contingenza e terzo elemento;
- b) le quote contributive a carico dei lavoratori, di cui all'art.16 bis, C.C.N.L. Terziario del 3 novembre 1994, come integrato dall'Accordo del 20 settembre, pari allo 0,05% calcolato su paga base, contingenza e terzo elemento;
- c) le quote contributive a carico dei datori di lavoro di cui ai punti 3 e 3.1 del Protocollo d'intesa sulla produttività e la flessibilità nelle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi – 22 marzo 2001, pari allo 0,05% calcolato su paga base, contingenza e terzo elemento;
- d) tutto quanto previsto dall'art.11 dello Statuto dell'Ente Bilaterale Provinciale;
- e) nonché i proventi derivanti da attività collaterali di servizi e da quanto indicato all'art.3, lettera Q dello Statuto dell'Ente Bilaterale Provinciale.

MISURA DELLA CONTRIBUZIONE

La misura delle quote mensili di finanziamento dell'Ente Bilaterale Provinciale è stabilita nello 0,10% a carico dei datori di lavoro e 0,05 a carico dei lavoratori, come previsto dall'art.16 bis, Accordo di rinnovo del C.C.N.L. Terziario - 20 settembre 1999, calcolati su paga base, contingenza e terzo elemento. Tale contribuzione è integrata da un'ulteriore quota di cui ai punti 3 e 3.1 del Protocollo d'Intesa sulla Produttività e la Flessibilità nelle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 22 marzo 2001, fissata nella misura dello 0,05% a carico dei datori di lavoro e calcolata su paga base, contingenza e terzo elemento. Di conseguenza, l'ammontare complessivo della contribuzione dovuta sarà pari allo 0,20%, di cui lo 0,15% a carico dei datori di lavoro e lo 0,05% a carico dei lavoratori.

MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

Le quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro sono trattenute dal datore di lavoro all'atto del pagamento della retribuzione mensile. Il relativo importo deve essere indicato con apposita voce nel foglio paga e sul libro paga.

Le quote a carico del datore di lavoro e dei lavoratori devono essere versate all'Ente Bilaterale Provinciale avvalendosi esclusivamente del sistema di riscossione appositamente individuato dal Consiglio Direttivo, tramite apertura di apposito Conto Corrente Bancario.

Gli importi delle quote di cui al primo comma devono essere versati dalle aziende con cadenza trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo. In caso di versamento ritardato, sono dovuti all'Ente Bilaterale Provinciale gli interessi legali in ragione di anno, senza che ciò pregiudichi il diritto dell'Ente medesimo ad adire le vie legali per il recupero della contribuzione dovuta a norma dell'Accordo Nazionale del 20/07/1989, dello Statuto dell'Ente e degli Accordi contrattuali intercorsi fra le parti stipulanti.

Possono avvalersi delle iniziative promosse dall'Ente Bilaterale Provinciale le aziende ed i lavoratori in regola con la contribuzione prevista, nonché con le norme statutarie delle rispettive organizzazioni firmatarie.

La parti dichiarano e ne prendono rispettivamente atto che l'iscrizione e il mandato di rappresentanza a loro favore sono requisiti indispensabili per l'attivazione delle Commissioni costituite all'interno dell'Ente stesso.

Entro il 1° Luglio ed il 1° Febbraio di ogni anno, i datori di lavoro sono tenuti ad inviare all'Ente Bilaterale Provinciale il riepilogo distinto delle quote versate nel semestre precedente, utilizzando a tale fine esclusivamente i moduli che saranno messi gratuitamente a disposizione dall'Ente Bilaterale e che dovranno essere compilati in ogni parte. Il riepilogo dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro o dal suo rappresentante legale. Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle inesattezze contenute nel riepilogo.

La quota di competenza dell'Osservatorio Nazionale, pari al 15% deve calcolarsi sulla base di quanto previsto dall'art.6, punto a), dello Statuto dell'Ente Bilaterale Provinciale.

La stessa dovrà essere versata periodicamente previa verifica della congruità dei versamenti medesimi e comunque, nelle more, specificatamente accantonata.

La riscossione dei contributi previsti:

- a) dello 0,10% a carico dei datori di lavoro, come previsto dall'art.16 bis, Accordo di rinnovo del C.C.N.L. Terziario - 20 settembre 1999,
- b) dello 0,05% a carico dei lavoratori, come previsto dall'art.16 bis, Accordo di rinnovo del C.C.N.L. Terziario - 20 settembre 1999,
- c) dello 0,05% a carico dei datori di lavoro, per la costituzione e il funzionamento delle commissioni – Protocollo d'Intesa sulla Produttività e la Flessibilità nelle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 22 marzo 2001, avverrà su paga base, contingenza e terzo elemento, e calcolati in ventiseiesimi e per 14 mensilità.

I prospetti contenenti i calcoli relativi ai punti a), b) e c) riguardano i lavoratori inquadrati nei livelli previsti dal vigente CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi.

I prospetti verranno portati a conoscenza dei lavoratori a cura delle aziende mediante loro affissione nelle bacheche aziendali o, laddove non previste, mediante consegna di una copia ai lavoratori. In quest'ultimo caso, una copia firmata del lavoratore per presa visione sarà trattenuta dall'azienda.

I prospetti conterranno la dicitura di intesa accettazione da parte del lavoratore, con riferimento e nel rispetto di quanto previsto nel CCNL terziario, in quanto complesso normativo unitario ed inscindibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFCOMMERCIO ROMA

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTuCS-UIL